IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. TRENTIN Alessandro, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento della pluriennale esperienza professionale maturata in Svizzera, per l'esercizio in Italia dell'attività di mediatore marittimo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478, recante "Ordinamento della professione di Mediatore marittimo" e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i;

VISTO che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) responsabile del Punto di contatto svizzero previsto dalla Direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili in virtù degli Accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri ha certificato che l'interessato ha maturato esperienza professionale in qualità di Direttore generale della società "GH Getreidehandel AG" dal dicembre 2009 ed in qualità di Gerente della società a garanzia limitata "Klegon Ship Sàri" dal marzo 2010;

CONSIDERATO che il predetto attestato del SEFRI informa che entrambe le società hanno il seguente scopo societario: la vendita, l'importazione e il commercio internazionale di tutti i prodotti, merci, materie prime e altri prodotti agricoli, così come l'intermediazione e il noleggio di tutte le merci, per conto proprio e di terzi, o come agente, nel campo del trasporto internazionale, marittimo, fluviale, terrestre o aereo e

che le predette attività non sono vietate né alle aziende né al sig. Alessandro TRENTIN, nemmeno temporaneamente;

VISTO il certificato del Registre du Commerce du Canton de Vaud, del 4 novembre 2021, riferito alla società "GH Getreidehandel AG" con sede a Losanna, iscritta al Registro di commercio con il n. CHE-101.964.585, in cui risulta che l'interessato è nominato dapprima Direttore Generale dal 17.12.2009 e poi Amministratore dal 29.10.2010 e che la società ha per scopo "*l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il commercio internazionale di tutti i prodotti, mercanzie, materie prime ed altri prodotti agricoli, oltre a l'intermediazione ed il noleggio per tutti i prodotti, per proprio conto o quello di terzi, o come agente, nel settore dei trasporti marittimi internazionali, fluviali, terrestri o aere*i";

VISTO che il Sig. Alessandro TRENTIN, in qualità di legale rappresentante della società "GH Getreidehandel AG" attesta in data 29 dicembre 2021 di svolgere mansioni di responsabilità diretta nell'ambito delle attività correnti ed in particolare nei contratti di noleggio marittimo;

VISTO il certificato del Registre du Commerce du Canton de Vaud, del 4 novembre 2021, riferito alla società "KLEGON SHIP Sarl" con sede a Losanna, iscritta al Registro di commercio con il n. CHE-115.538.521 in cui risulta che l'interessato è nominato amministratore dal 23.03.2010, e che la società ha per scopo "*l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il commercio internazionale di tutti i prodotti, mercanzie, materie prime ed altri prodotti agricoli, oltre a l'intermediazione ed il noleggio per tutti i prodotti, per proprio conto o quelli di terzi, o come agente, nel settore dei trasporti marittimi internazionali, fluviali, terrestri o aere*i";

VISTO che il Sig. Alessandro TRENTIN in qualità di Gestore unico della "KLEGON SHIP Sarl", attesta in data 29 dicembre 2021 che, oltre ad essere il legale rappresentante della società Klegon Ship SARL, svolge la propria attività in qualità di mediatore marittimo dal 02.03.2010 ad oggi; che ha svolto e svolge tuttora mansioni di responsabilità diretta nell'ambito delle attività correnti ed in particolare nei contratti di noleggio marittimo;

VISTO il documento denominato "Estratto del casellario giudiziale svizzero per privati" dell'Ufficio federale di giustizia UFG con esito negativo;

SENTITE le associazioni di categoria;

CONSIDERATO che il mediatore marittimo è tra le attività elencate nell'allegato IV del decreto legislativo n. 206/2007 e che, ai sensi del Capo III, art. 30 del medesimo d.lgs., le condizioni per il riconoscimento sono subordinate alla dimostrazione dell'esercizio dell'attività in questione per almeno 3 anni consecutivi negli ultimi dieci anni come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda nello Stato di origine;

VALUTATO che il sig. Alessandro TRENTIN soddisfa i requisiti di cui all'art. 30 del d.lgs. 206/2007;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 29 gennaio 2021 dall'interessato tramite bonifico bancario della EFG - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. TRENTIN Alessandro, cittadino italiano, nato a San Bonifacio (VR) il 16 settembre 1961, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007 è riconosciuta l'esperienza lavorativa di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, recante "Ordinamento della professione di Mediatore marittimo" ed al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e s.m.i;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Roma, 29 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO